



Allegato A – Nota metodologica

Premessa e perimetro soggettivo

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, istituito dal comma 769, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte di piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Il successivo comma 770 del medesimo articolo 1 prevede che il suddetto fondo sia destinato ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente;
2. variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto al dato relativo all'anno 2011;
3. classificazione come comuni totalmente montani;
4. stato di dissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Fonte dati

Il comma 771 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il riparto del fondo di cui al comma 769 del citato articolo 1 è effettuato in proporzione alle spese della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” risultanti dall'ultimo rendiconto approvato dall'ente.

A tal fine sono stati utilizzati i dati estratti dall'ultimo rendiconto di gestione, approvato dal Consiglio o dal Commissario, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), alla data di osservazione del 5 febbraio 2025 se riferiti alle annualità 2022 e 2023 e alla data di osservazione dell'8 gennaio 2025 se riferiti ad annualità precedenti.

Ai fini della determinazione della quota spettante ai singoli enti sono stati considerati i seguenti dati:

- a) impegni di spesa corrente della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (SDB conto del bilancio - spese);
- b) popolazione residente rilevata al 31 dicembre 2023 dal sito dell'ISTAT e pubblicata al seguente link <https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it>.

Per la popolazione del 2011, è stata utilizzata la popolazione risultante dalla ricostruzione intercensuaria della popolazione residente per età al 1° gennaio 2012, anni 2002-2019, vista per singola area, effettuata dall'ISTAT sulla base del penultimo Censimento della popolazione (31.12.2018) visionabile al link <https://demo.istat.it/app/?i=RIC>.



- c) enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, censiti alla data del 5 febbraio 2025, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Finanza locale. Si è ritenuto opportuno comprendere anche gli enti in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione.

Individuazione dei comuni ammissibili

Step 1: determinazione dell'insieme degli enti ammissibili sulla base della popolazione

Sono stati individuati gli enti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) con popolazione residente, al 31 dicembre 2023, non superiore a 3.000 abitanti, come risultante dai dati ISTAT;
- b) enti che hanno subito una variazione percentuale negativa della popolazione residente superiore al 5%, calcolata come differenza percentuale tra la popolazione al 31 dicembre del 2023 e quella dell'anno 2011;
- c) sulla base di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 118 che recita «*Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.*», sono stati considerati eleggibili anche quegli enti derivanti da fusioni avvenute dopo il 2011, a condizione che ciascuno dei comuni partecipanti avesse una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti¹.

Step 2: individuazione degli enti classificati totalmente montani

Nelle more di una classificazione ufficiale dei comuni totalmente montani, a seguito dell'abrogazione, disposta con l'articolo 29, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'individuazione dei suddetti enti è stata effettuata sulla base dell'elenco dei comuni classificati come totalmente montani per il riparto del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con l'elenco dei comuni italiani disponibile sul Sistema Informativo della Montagna (SIM), secondo la più recente classificazione statistica, aggiornata con le fusioni intervenute.

Step 3: individuazione degli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario

¹ Nel periodo dal 2011 al 2023 sono avvenute n. 49 fusioni tra comuni aventi ciascuno popolazione 2011 minore o uguale a 3.000 abitanti che hanno costituito comuni superiori a 3.000 abitanti.



Con nota protocollo n. 3386 del 6 febbraio 2025, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ha comunicato gli enti in dissesto finanziario, gli enti in procedura di riequilibrio e gli enti locali in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione.

Con riferimento agli enti locali in dissesto finanziario, si è ritenuto opportuno comprendere gli enti in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione.

In particolare, alla data del 5 febbraio 2025, risultano:

- a. **n. 107 comuni in dissesto finanziario**, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **di cui n. 24** che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, sulla base della metodologia descritta ai precedenti punti “Step 1” e “Step 2”;
- b. **n. 263 comuni in procedura di riequilibrio finanziario**, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **di cui n. 62** che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, sulla base della metodologia descritta ai precedenti punti “Step 1” e “Step 2”;
- c. **n. 118 comuni per i quali risulta ancora in attività l'organismo straordinario di liquidazione** pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, **di cui n. 16** che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, sulla base della metodologia descritta ai precedenti punti “Step 1” e “Step 2”.

I comuni che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, che pertanto sono beneficiari del fondo di cui al comma 769 della legge 207 del 2024, **sono n. 102.**

Determinazione del riparto del fondo

Di seguito il dettaglio dei passaggi metodologici e di calcolo.

Il contributo si compone di due quote determinate secondo la metodologia di seguito descritta:

1. Prima quota (incidenza sulla Missione 12)

Si determina una prima quota (contributo iniziale), espressa anche come valore pro-capite, in proporzione all'incidenza della spesa della missione 12 di ciascun ente ammissibile sul totale della spesa della Missione 12 di tutti i 102 enti ammissibili.

2. Seconda quota (benchmark pro-capite)



Al fine di tener conto delle differenze territoriali e dimensionali, si è ritenuto opportuno considerare oltre alla spesa della missione 12 anche la spesa sociale di ciascun ente rapportata a quella della propria classe demografica e della regione di appartenenza.

Innanzitutto, i comuni ammissibili sono suddivisi in **tre fasce demografiche** (0–1.000, 1.001–2.000, 2.001–3.000 abitanti), così da confrontare enti di dimensioni simili.

Successivamente, per ciascuna fascia demografica, in ogni regione, si individua un **valore mediano** (*benchmark*) della spesa pro-capite della Missione 12.

Clausola 1: se la somma della spesa sociale pro-capite e del contributo iniziale pro-capite è inferiore al benchmark pro-capite, la prima quota è incrementata di un importo pari alla differenza tra il coefficiente benchmark e la spesa della missione 12 pro-capite dell'ente, quest'ultima al netto della prima quota di cui al punto 1 del presente paragrafo.

Clausola 2: se la spesa sociale pro-capite è superiore al benchmark, la prima quota di cui al punto 1 del presente paragrafo è decurtata di un importo calcolato in proporzione alla citata eccedenza, fino a concorrenza del totale assegnato sulla base della *clausola 1*.

Laddove la spesa sociale pro-capite incrementata della prima quota (contributo iniziale) risulti superiore al benchmark pro-capite il contributo erogato si compone solo della prima quota e gli enti che rientrano in tale casistica non subiscono la decurtazione di cui alla clausola 2.

3. Contributo complessivo da assegnare

Il fondo di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui all'art.1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartito tra i comuni beneficiari sommando algebricamente la prima e la seconda quota.

Gli enti beneficiari e il contributo spettante a ciascun ente sono elencati nell'allegato B.